

PROBLEMATICA RELATIVA AL METODO DI RILEVAZIONE STATISTICA PER LA CATEGORIA DEI « RECIDIVI ».

ANTONELLA PALOSCIA

Lo studio dell'andamento statistico del recidivismo in Italia comporta una necessaria premessa sulla connessione fra stato della dottrina e metodo di rilevazione utilizzato dall'I.S.T.A.T.

La complessità delle argomentazioni che presenta tale oggetto di studio è già ben nota. Esiste, infatti, ancora oggi una sorta di confusione sul termine stesso di « recidiva » la quale si ripercuote sull'analisi della corrispondente categoria oggetto della rilevazione.

Penalisti e criminologi si sono occupati molto del recidivismo in quanto tale fenomeno evidenzia in modo tangibile il fallimento delle misure giuridiche e penitenziarie di prevenzione della criminalità, sia come effetto deterrente della pena rispetto al fenomeno criminoso che come pratica di trattamento rieducativo.

Prima di specificare i termini della problematica relativa al metodo di rilevazione I.S.T.A.T. per la categoria che qui interessa, è necessario, quindi, ribadire, nella eterogeneità delle definizioni riscontrabili in dottrina, il concetto di « recidiva » così come è inteso dal codice e quindi come oggetto di analisi giuridico-penale, dal corrispondente concetto criminologico e penitenziario.

La recidività, infatti, acquista una dimensione qualitativa e quantitativa diversa a seconda del punto di osservazione prescelto. Sotto il profilo normativo è recidivo chi ricade nel reato dopo una precedente condanna irrevocabile; a questa ricaduta il nostro sistema penale ricollega una valutazione di maggiore gravità del reato o anche di maggiore capacità a delinquere del soggetto (« presunzione » che, però, è stata notevolmente attenuata dal nuovo regime di facoltatività

introdotto dalla legge 11 aprile 1974, n. 220). Il recidivo che interessa la criminologia è, invece, colui il quale ricade nel reato, ma non necessariamente ha subito una precedente condanna o è entrato in qualche modo in rapporto col sistema penale.

Il termine « recidiva » o, meglio, « recidività » o « recidivismo » (per distinguerlo dall'istituto giuridico previsto dall'art. 99 c.p.) dal punto di vista criminologico può prescindere, quindi, sia dall'elemento *condanna* che dalla effettiva *esecuzione* della pena (recidiva penitenziaria). Oltre a ricomprendere nel suo campo d'osservazione il delinquente abituale e professionale che nella costruzione giuridica configurano istituti disciplinati autonomamente, considera allo stesso tempo le condotte antinormative, pericolose o anche c.d. devianti le quali non necessariamente riflettono una precisa figura di reato.

Il campo criminologico di conseguenza risulta assai più ampio. Grossa parte delle ricerche empiriche condotte sul recidivismo è rivolta dall'indagine eziologica e agli studi predittivi del comportamento criminale. Poco si sa, invece, sull'aspetto quantiativo.

Nelle indagini criminologiche, inoltre, al posto di « recidivo » si ritrovano sempre più spesso termini quali « abituale », « persistente », « cronico », si indica la tendenza a considerare il recidivo non più come un soggetto tipologicamente a se stante rispetto alle altre categorie di soggetti qualificati giuridicamente (abituati, professionali), permettendo così di evitare la rigida schematizzazione del recidivismo nell'ambito di nette categorie giuridiche (1); col regime dalla facoltatività introdotto nel '74 la realtà anche il campo della indagine giudiziaria relativa alle motivazioni della persistenza del reato risulta notevolmente esteso.

Una prima constatazione è che, pur rimanendo tra i due fenomeni (recidivismo sotto il profilo giuridico e sotto il profilo socio-criminologico) una differenza notevole, la nuova facoltatività attenua tale differenza consentendo allo stesso apparato giudiziario una valutazione più legata alle diverse realtà individuali.

1) F. FERRACUTI, *L'aspetto psicologico del recidivismo*; in « La Scuola Positiva », 1969, I, 27.

Se prima della riforma, infatti, di fronte a una precedente condanna dell'imputato l'aumento di pena si imponeva automaticamente sulla base di una presunta maggiore capacità criminale o pericolosità, oggi la scelta discrezionale sull'applicazione o meno dell'art. 99 c.p. può misurarsi con altri criteri e, in definitiva, con le particolari esigenze di politica criminale individuate dai sistemi del controllo sociale nel loro complesso.

Una conseguenza pratica di tale nuova impostazione, è che la ricaduta nel reato, nell'attuale sistema del codice è presa in considerazione quale fatto storico ineliminabile, ma la sua rilevanza giuridica ai fini dell'applicazione dell'art. 99 c.p., con tutti gli effetti che ne conseguono, viene limitata in concreto a casi particolari. Un esempio di alcuni dei criteri offerti dalla giurisprudenza per motivare l'esclusione della recidiva è l'occasionalità della ricaduta, la condotta tenuta dal reo o anche la diversità di indole delle varie manifestazioni criminose (2).

Tralasciando le considerazioni criminologiche che possono giustificare o meno tali soluzioni, si vuole evidenziare qui come lo spazio valutativo apertosi in questo istituto si ripercuote sul piano dommatico accentuando spesso la confusione esistente: evidenziando, ad esempio nel caso dei reati della stessa indole, una vecchia ed erronea tendenza ad identificare l'istituto della recidiva con la ipotesi particolare della recidiva specifica.

Anche sulla base di queste considerazioni l'interpretazione dei dati porta ad una serie di perplessità relative proprio alla natura di alcune categorie statistiche; nella rilevazione I.S.T.A.T. sono presenti le seguenti « voci » così classificate:

1) *condannati* (condannati per delitto con provvedimento irrevocabile);

2) *condannati con precedenti penali* i quali comprendono i *recidivi* suddivisi a loro volta per *tipo di recidiva* (generica, specifica, generica più specifica).

Le perplessità sono dovute alla assenza, da parte delle fonti di rilevazione, di una qualunque definizione della categoria dei « recidivi » e quindi di una specificazione degli elementi che distinguono tale sottogruppo dalla categoria che

2) CASS. sez. VI, 5-4-75, imp. Me e; CASS. sez. V, 24-5-78, imp. Iotti.

lo comprende: quella, cioè, dei « condannati con precedenti penali ». Per quanto riguarda poi quest'ultima voce, non emergono dalla stessa fonte I.S.T.A.T. indicazioni precise: nella scheda di rilevazione è riportata semplicemente una casella dove si invita a marcare lo spazio corrispondente nel caso il condannato abbia precedenti penali (il che va inteso come precedenti condanne irrevocabili). Inoltre, la presenza nella scheda di rilevazione di un'altra voce: « dichiarazione di abitudine, ecc... » crea ulteriore imbarazzo in quanto non è specificato se si tratti di una sottocategoria dei « recidivi » e di una voce che corrisponde ad una autonoma dimensione quantitativa (3).

Data la diversa consistenza numerica delle categorie indicate, l'esigenza di una definizione precisa da parte degli organi di rilevazione non è trascurabile in quanto l'acquisizione dei dati da riferire poi alle diverse categorie di soggetti ha una notevole influenza sulla interpretazione e quindi sulla visione dell'andamento statistico generale del fenomeno « ricaduta nel reato » (4).

Le difficoltà nell'interpretazione dei dati derivano probabilmente dalla confusione, presente anche nella rilevazione I.S.T.A.T., che rispetto ad es. ai reati segue i criteri di classificazione del codice, fra categorie giuridiche e criminologiche e categorie statistiche, come ad es. « condannati con precedenti penali », « recidiva », « recidivi » « dichiarazione di abitudine, ecc... », e le loro interconnessioni; confusione che va ricercata nel vecchio ed irrisolto dibattito dottrinale sulla *natura giuridica* della recidiva come istituto previsto dall'art. 99 c.p. e notevolmente modificato dalla riforma del '74.

Su tale argomento si sono sviluppate, infatti, numerose teorie fra loro contrastanti (5).

3) Cfr. *Metodi e norme* dell'Istituto Centrale di Statistica, serie B n. 19, marzo 1980.

4) Per un'indagine sulla dimensione quantitativa del recidivismo in Italia, pur all'interno dei limiti qui esposti, cfr. A. PALOSCIA « Considerazioni su alcuni aspetti del recidivismo con particolare attenzione all'andamento statistico negli anni dal 1972 al 1982 ». Tesi di specializzazione, Università di Roma, a.a. 1983-84.

5) Cfr. a titolo indicativo R. DELL'ANDRO, *La recidiva nella teoria della norma penale*, Palermo 1950; F. GIANNITI, *Controversie in tema di recidiva*, Milano 1963; G.D. PISAPIA, *Riflessioni in tema di recidiva*, in « Riv. ital. » 1961, pag. 973; A. ROMANELLI, *Aspetti giuridici e aspetti criminologici della recidiva*, in « Giust. pen. » 1968, I, 225; S. BENINI, *Fondamento e natura della recidiva*, in « Giust. Pen. » 1978, pag. 475.

Rispondere alla domanda su cosa sia, quale funzione abbia e come si inserisca, infine, questo istituto nel sistema del nostro codice penale implica, infatti, una serie di considerazioni di ordine sia criminologico che dommatico. Senza entrare troppo nel merito di tale aspetto del problema quello che si vuole evidenziare qui è che la eterogeneità di vedute sulla natura della recidiva è da mettere in relazione con la poco chiara disciplina giuridica dell'istituto stesso. Nel fatto, cioè, che se da una parte la « recidiva » è collocata nella parte del codice relativa *al reo*, dall'altra esiste tutta una serie di norme (ad es. l'art. 69 c.p. sul concorso di circostanze aggravanti e attenuanti; l'art. 70 c.p. sulle circostanze oggettive e soggettive; l'art. 32 c.p. sulle regole per la determinazione della competenza: l'art. 46 c.p.p. sulla concessione di un termine per la difesa) in cui la recidiva viene, invece, considerata esplicitamente come una *circostanza aggravante del reato*.

La problematica inerente la recidiva resta in realtà tutt'altro che esaurita spostandosi attualmente sulla portata della facoltatività e quindi del potere discrezionale concesso al giudice nella sua applicazione (6). Non è risolto, infatti, il problema se il giudice possa escludere solo l'aumento di pena o anche la recidiva stessa come « attributo » del soggetto che di per sé lo qualifica comportando tutta una serie di effetti negativi non solo processuali, bensì ricollegabili a quello che Goffmaan definisce « cerimoniale di degradazione di status » (7). Parte della giurisprudenza è orientata, infatti, ad una limitazione della facoltatività al solo aumento di pena, lasciando impregiudicata la possibilità di stigmatizzare il condannato come « recidivo ».

È interessante notare a questo punto come nella pratica giudiziaria i precedenti penali vengano comunque in considerazione ai fini del quantum di pena da comminare in concreto. La presenza di precedenti condanne a carico dell'imputato incide, infatti, sulla valutazione della sua capacità a delinquere (che è desumibile, per l'art. 133 c.p. Comma II, n. 2, anche dai precedenti penali e giudiziari) e quindi sulla misura

6) Per la esclusione della recidiva cfr.: CASS. sez. I, 15-4-76, imp. Tosto; CASS sez. I, 17-3-83, imp. Lo CASCIO. Per la esclusione del solo aumento di pena cfr.: CASS. sez. 3, 121-179, imp. VINCIGUERRA; CASS. sez. 2, 30-11-83, imp. QUERZOLA.

7) E. GOFFMANN, *Asylums*, Einaudi, Torino 1968. Cfr. anche R. BERGALLI, *La recaída en el delito; modes de reaccionar contra a ella*, Sertese, Barcellona 1980.

della pena già *all'interno* del limite massimo previsto per il reato. L'autonoma previsione di un istituto quale quello della recidiva, comportando una ulteriore valutazione dei precedenti penali, appare, quindi, tanto superflua quanto inutilmente afflittiva.

L'interpretazione restrittiva del regime di facoltatività, l'esclusione cioè della sola aggravante senza una conseguente esclusione della recidiva stessa rivela, in definitiva, una volontà di accanimento verso il soggetto già condannato che, se non si esprime più con una automatica maggiore penalizzazione, si concretizza in un processo di stigmatizzazione forse più lesivo rispetto alla posizione giuridico-sociale del condannato e quindi della sua possibile reintegrazione sociale, e in uno svuotamento della portata innovativa della riforma nella parte in cui elimina la presunzione di una maggiore capacità criminale del recidivo.

Tralasciando ulteriori considerazioni in merito alla validità attuale di un istituto così ambiguo, va notato come la possibilità di diverse interpretazioni giurisprudenziali e, quindi, di scelte relative al suo regime di applicazione influisca sulla esatta interpretazione dei dati relativi alla categoria dei « recidivi » e sulla sua stessa definizione.

Se mentre nel nostro codice il termine « circostanza » è usato per indicare istituti tra loro diversi, come ad es. le cause di giustificazione e le cause di esclusione dell'imputabilità, il punto resta questo: alla luce della riforma del '74 non è ancora risolto se la recidiva sia un attributo del soggetto (qualificazione giuridica soggettiva) o una circostanza che incide sull'entità del reato aggravandolo ulteriormente.

L'inclusione, operata dalla riforma, della recidiva nel giudizio di equivalenza fra circostanze sembra risolversi a favore della recidiva come circostanza aggravante; il regime della facoltatività, d'altro canto, fa propendere la dottrina per una sua considerazione quale status del soggetto. Non è difficile, inoltre, notare una frattura fra la disciplina della recidiva e quella prevista per l'abitualità e professionalità nel reato che comporta, oltre l'aumento di pena per la recidiva, anche l'applicazione delle misure di sicurezza.

Tale equivocità del sistema che, più probabilmente, è l'effetto del compromesso esistente in tutto il nostro codice fra le due direttrici del pensiero giuridico (la Scuola classica

e la Scuola positiva), della coesistenza, quindi, di diverse soluzioni giuridiche al fenomeno della ricaduta nel reato, fa sì che quello di « recidiva » resti tuttora un termine generico e soprattutto ambiguo che porta spesso, della stessa pratica giudiziaria, a notevoli difficoltà interpretative.

Nella analisi della dimensione quantiativa del fenomeno « ricaduta nel reato » sotto il profilo giuridico va, quindi, tenuto presente un elemento nuovo: a partire dal 1974 con l'accertamento giudiziario di un reato, la presenza di precedenti condanne irrevocabili a carico dell'imputato può comportare per alcuni soggetti l'applicazione dell'art. 99 — Recidiva — con o senza un aggravamento di pena, mentre per altri no.

Date le diverse soluzioni giurisprudenziali possibili dovute, come si è visto, alla diversa interpretazione della facoltà di esclusione concessa al giudice, e in assenza di una qualunque definizione minima da parte dell'I.S.T.A.T., si può tentare l'ipotesi che elemento *distintivo* della categoria statistica dei « recidivi » rispetto a quella dei « condannati con precedenti penali » il quale ne giustifica una classificazione come sotto-categoria, sia la *avvenuta contestazione e applicazione dell'art. 99* (con o senza aumento di pena) visualizzabile in concreto con l'*annotazione dell'art. 99 c.p. sul certificato penale*. Elemento che *accomuna* le due categorie di soggetti (« recidivi » e « condannati con precedenti penali ») è, invece, quello della semplice *presenza di precedenti condanne irrevocabili*.

L'attenzione a questo punto va posta sul fatto che l'I.S.T.A.T. ha utilizzato l'elemento della precedente condanna irrevocabile per descrivere la categoria dei condannati con prec. penali anche negli anni precedenti la riforma del '74. Se, nel silenzio delle fonti statistiche, la caratterizzazione qui tentata non crea particolari perplessità nell'interpretazione dei dati a partire dal 1974 in poi, seri problemi sorgono invece rispetto all'analisi degli anni precedenti la riforma, quando, cioè, dato l'automatismo dell'applicazione dell'art. 99 di fronte a una precedente condanna, le due categorie in esame si può supporre che giuridicamente coincidessero almeno in gran parte. Statisticamente, invece, ci si trova di fronte ad una inspiegabile differenziazione. Ci sarebbe da chiedersi, cioè, quei soggetti indicati dall'I.S.T.A.T. sotto la voce « condannati

con precedenti penali » chi fossero prima del '74 e in che cosa si differenziassero dalla sottocategoria dei « recidivi ».

Questo problema diventa rilevante per l'interpretazione del fenomeno in quanto lo scarto nella dimensione quantitativa delle due categorie è notevole anche negli anni precedenti il 1974 e difficilmente rapportabile al solo elemento della contestazione di recidiva.

Posto che la dimensione statistica del fenomeno « ricaduta nel reato » è più correttamente visualizzabile attraverso la categoria dei « condannati con prec. penali », se l'elemento di differenziazione tra i « recidivi » e questi ultimi sta nel fatto della contestazione, il cui regime non è stato modificato dalla riforma, la relativa stabilità dei recidivi riscontrata in tutto il periodo dal 1972 al 1982 e la tendenza all'incremento dei recidivi specifici (8) può significare non tanto la verifica di una sempre maggiore professionalizzazione nel reato, quanto una tendenza da parte della magistratura ad aggravare, contestando e applicando la recidiva, la posizione giuridica soprattutto dei soggetti che ricadono più volte nello stesso tipo di reato.

In definitiva, in assenza di qualunque chiarificazione da parte dell'I.S.T.A.T. in merito alle caratteristiche da attribuire alla voce « recidivi » prima e dopo la riforma del 1974, sono possibili diverse interpretazioni. Resta, comunque, insoluto il problema della forte incidenza della categoria dei « condannati con prec. penali » che negli anni precedenti la riforma, quando, cioè, l'applicazione della recidiva era la regola e la sua facoltatività l'eccezione.

Conclusioni.

In definitiva, volendo affrontare l'analisi di un tema come quello del recidivismo della sua dimensione quantitativa è necessario, data la complessità e la eterogeneità degli approcci verificabili in questo campo, partire dalla sua definizione, ovvero, individuare in partenza gli elementi che caratterizzano lo stesso campo giuridico d'osservazione. In pratica, chiarire se si vuole analizzare l'ambito di applicazione del-

8) A. PALOSCIA, *cit.*

l'istituto giuridico descritto dal codice, oppure il fenomeno della « ricaduta nel reato » riscontrabile anche in altre ipotesi rilevanti giuridicamente (ad es. dichiarazione di abitudine, professionalità, condannati con precedenti penali).

La confusione rilevabile nell'acquisizione dei dati statistici, se probabilmente è un riflesso di quella esistente in dottrina, deriva essenzialmente dalla scarsa chiarezza degli elementi differenziali dei due approci, giuridico e socio-criminologico, e ciò per due ordini di motivi:

1) il recidivismo, se pure è stato oggetto di innumerevoli ricerche empiriche e analisi dottrinali, non è stato sufficientemente preso in considerazione sotto l'aspetto quantitativo;

2) l'evoluzione dell'istituto con la riforma del '74, eliminando l'automatismo nell'applicazione della recidiva ex art. 99 c.p., ha creato ulteriore imbarazzo sia nella descrizione che nella interpretazione dei dati.

A partire dal 1974 ci si trova, infatti, di fronte ad una categoria statistica definita « recidivi » che rappresenta non tanto la ricaduta nel reato dopo una precedente condanna irrevocabile, fenomeno questo che è rappresentato in realtà dalla categoria statistica dei « condannati con precedenti penali », quanto una fetta *selezionata* di soggetti ai quali, di fronte a tale ricaduta, il giudice ha deciso di applicare in concreto la recidiva.

Siamo di fronte ad una nuova categoria di soggetti i quali, così definiti, possono costituire un diverso oggetto di studio rivelatore non tanto del fenomeno della ricaduta in generale quanto, analizzato ad esempio in relazione alle classi di reato o di età, dell'atteggiamento e delle scelte di « penalizzazione » operate dalla magistratura; dell'utilizzazione, cioè, di quelle aperture operate dal diritto nei confronti dei soggetti che, al di là di qualunque pretesa affittiva o rieducativa, una volta etichettati quali « recidivi » continuano ad essere oggetto dell'azione penale.

Dalla necessità di superare le incertezze e la confusione rilevate in questo campo sorge l'esigenza di riaffermare e la necessaria integrazione della ricerca l'utilità dello studio criminologico e giuridico allo studio statistico e viceversa, otti-

mizzando il rapporto attraverso l'istituzione, nell'ambito dell'I.S.T.A.T., di una commissione mista finalizzata alla rivisitazione di tutta la materia che tenga conto, quindi, anche degli ultimi mutamenti introdotti dalla riforma del 1974.

RIASSUNTO

L'Autrice, dopo una premessa sulle diverse accezioni del termine « recidiva » (giuridiche e criminologiche), rileva come l'ambiguità dell'istituto previsto dall'art. 99 c.p. si ripercuota sui criteri della rilevazione statistica ufficiale. La categoria dei « recidivi », infatti, inclusa dall'ISTAT in quella dei « condannati con precedenti penali » è di difficile interpretazione in quanto manca una sua definizione da parte dell'ISTAT stesso.

Ovvero, considerando l'elemento comune delle precedenti condanne irrevocabili, non si spiega la differenza quantitativa fra le due categorie statistiche.

Di fronte a tale lacuna che impedisce una analisi chiara della dimensione quantitativa e qualitativa del fenomeno « ricaduta nel reato » nella sua accezione giuridica l'Autrice tenta una possibile interpretazione della categoria dei « recidivi » ISTAT in Italia come soggetti a cui è stato applicato in concreto l'art. 99 c.p. il quale attribuisce uno status particolare pur a prescindere dall'aumento di pena.

Evidenza, infine, la necessità di colmare tale vuoto con la proposta di una commissione mista che rivisiti la materia anche alla luce della riforma del 1974.

RESUME

L'auteur, après une introduction portant sur les diverses acceptions du terme « récidive » (juridiques et criminologiques) fait remarquer que l'ambiguïté de l'institution prévue par l'art. 99 cp. se répercute sur les critères de relevés statistiques officiels. En effet, la catégorie des « récidivistes », incluse par l'ISTAT dans celle des « condamnés ayant des précédents pénaux », est difficilement interprétable dans le mesure où l'ISTAT n'a pas proposé sa propre définition.

En outre, si l'on prend en considération l'élément commun des précédentes condamnations irrévocables, on ne s'explique pas la différence quantitative entre les deux catégories statistiques.

Face à une telle lacune, qui empêche de réaliser une analyse claire de la dimension quantitative et qualitative du phénomène « rechute dans le délit » dans son acception juridique, l'auteur tente d'interpréter la catégorie des « récidivistes » ISTAT en Italie comme catégorie à laquelle a été appliqué l'art. 99 cp, lequel reconnaît un statut particulier, abstraction faite de l'augmentation de peine.

Enfin, l'auteur met en évidence la nécessité de combler cette lacune par la création d'une commission mixte ayant pour tâche de revoir la matière, à la lumière de la réforme de 1974.

SUMMARY

The Author, after considering the various meanings of the term "relapse" (from the legal and criminological points of view), points out that the ambiguity of the institution foreseen by Art. 99 of the Penal Code affects the criteria of the official noting of statistics. In fact the category of "relapses" included by ISTAT in that of "convicts with criminal precedents" is difficult to interpret since no definition of the term has been given by ISTAT itself.

In other words, considering the common element of earlier irrevocable sentences, there is no way of explaining the quantitative difference between these two categories of statistics.

In the face of such a gap preventing a clear analysis of the quantitative and qualitative dimension of the phenomenon of "criminal relapse" in its legal meaning, the Author attempts a possible interpretation of the category of ISTAT "relapses" in Italy as something to which Art. 99 of the Penal Code has been concretely applied, thus ascribing a particular status quite apart from any increase in the punishment.

Finally she points out the need to bridge this gap with the proposal to set up a Joint Commission to reconsider all the pertinent material, among other things in the light of the 1974 reform.

RESUMEN

Luego de una introducción acerca de las diferentes acepciones del término «reincidencia» (jurídicas y criminales), la Autora recalca que la ambigüedad de la institución prevista en el Art. 99 del C.P. repercute en los criterios con que se establece la estadística oficial. Efectivamente, la categoría de los «reincidentes», que el ISTAT incluye entre los «condenados con precedentes penales», no es fácilmente ubicable ya que falta una definición del ISTAT mismo al respecto.

O sea que, si se considera el elemento común de las anteriores condenas irrevocables, no se explica la diferencia cuantitativa entre las dos categorías estadísticas.

Ante una laguna del género, que impide analizar claramente el alcance cuantitativo y cualitativo del fenómeno «recaída en el delito» en su acepción jurídica, la Autora da una interpretación posible de la categoría de los «reincidentes» ISTAT en Italia, como sujetos a quienes se ha aplicado concretamente el Art. 99 del C.P., que atribuye una situación particular independientemente del aumento de pena.

Finalmente hace patente la necesidad de colmar este vacío con la propuesta de una comisión mixta que analice otra vez la cuestión hasta con un enfoque que responda a la reforma de 1974.

ZUSAMMENFASSUNG

Nachdem die Autorin vorweg über die verschiedenen (juristischen und kriminologischen) Bedeutungen des Begriffes «Rückfall» gehandelt hat, stellt sie fest, wie die Ambiguität der durch den Art. 99 des italienischen Strafgesetzbuches vorgesehenen Einrichtung sich auf die Kriterien der offiziellen statistischen Erhebung auswirkt. In der Tat ist die Kategorie der «Rückfälligen», die von der ISTAT (dem italienischen Institut für Statistik) in die der «vorbestraften Verurteilten» eingeordnet wird, schwierig zu interpretieren, zumal es seitens des ISTAT selbst an einer Definition hierfür fehlt.

Oder anders gesagt betrachtet man das gemeinsame Element der unwiderruflichen Vorstrafen, erklärt sich daraus nicht der quantitative Unterschied zwischen den beiden statistischen Kategorien.

Angesichts einer solchen Lücke, die eine klare Analyse der quantitativen und qualitativen Dimension des «Rückfall»-Phänomens in seiner juristischen Bedeutung verhindert, versucht die Autorin eine mögliche Interpretation der Kategorie der ISTAT-«Rückfälligen» in Italien im Sinne von Subjekten, bei denen der Art. 99 des Strafgesetzbuches konkret angewandt wird, was ihnen einen besonderen Status verleiht, auch wenn ihnen eine Straferhöhung zugemessen wird.

Schließlich unterstreicht sie die Notwendigkeit, diese Lücke zu füllen, und schlägt eine gemischte Kommission vor, die den Gegenstand u.a. im Lichte der Reform von 1974 revidiert.